

COMUNITA' MONTANA " ALTO TEVERE UMBRO "

REGOLAMENTO/DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI,
RICREATIVE, INIZIATIVE FIERISTICHE, SAGRE E RASSEGNE VARIE.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 17 DEL 11/09/2000

ART. 1 (Finalità)

- 1) In ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990 n°241 il presente Regolamento detta termini, modalità e criteri per la concessione da parte della Comunità Montana di contributi e sovvenzioni a persone, associazioni, pro loco, enti pubblici e privati.

ART.2 (Ambiti di applicazione)

- 1) La disciplina di cui al presente regolamento si applica alla concessione di contributi e sovvenzioni di cui al comma 1 dell'art.1 nel campo economico, culturale, sociale, turistico, sportivo, ambientale finalizzata alla promozione del comprensorio Alto Tevere Umbro.
- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di sovvenzioni può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione della Comunità Montana assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali,, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.
- 3) Le iniziative, che per loro carattere straordinario non possono essere comprese nelle ipotesi previste nel precedente comma, sono individuate e finanziate con apposito atto dalla Giunta della Comunità Montana, che valuterà la particolare valenza, validità ed efficacia dell'iniziativa stessa.

ART. 3 (Esclusione)

- 1) Non possono essere erogate sovvenzioni a soggetti che beneficiano, allo stesso titolo, nello stesso esercizio, di provvidenze a carico del Bilancio della Comunità Montana se non per motivi validi e documentati e valutati di volta in volta dalla Giunta dell'Ente.
- 2) Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo:
 - a) Le sovvenzioni concesse dalla Comunità Montana che trovano la loro fonte in statuti, convenzioni, ed altri atti di natura contrattuale e da questi disciplinati;

- b) Le manifestazioni e le iniziative di particolare rilievo e di significativo interesse per la comunità comprensoriale, nelle quali la Comunità Montana figure fra i soggetti promotori con un ruolo attivo fin dalla fase propositiva fino a quella attuativa.

ART. 4 (Termini di presentazione delle istanze)

- 1) Le istanze finalizzate ad ottenere benefici di cui al comma 1 dell'art. 2 devono essere indirizzate al Presidente della Comunità Montana, e devono pervenire entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
- 2) L'Amministrazione della Comunità Montana, tuttavia, potrà prendere in considerazione, per motivi validi e documentati, anche richieste pervenute dopo le date indicate al precedente comma 1.

ART. 5 (Istanze)

- 1) Le istanze rivolte ad ottenere, da parte della Comunità Montana, sovvenzioni o contributi per iniziative previste dal presente regolamento, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- a) Dichiarazione, della cui veridicità il sottoscrittore è responsabile, dalla quale risulti se altra istanza o meno di contributo è stata presentata alla Comunità Montana allo stesso titolo.
 - b) Dichiarazione del sottoscrittore di conoscenza del presente regolamento ed in particolare del comma 2 e 3 art.10.
 - c) Statuto dell'Ente, consorzio, società, associazione, fondazione ed istituzione, ed atti afferenti la costituzione di comitati.
 - d) Programma delle attività o relazione illustrativa dell'iniziativa da cui risulti il luogo e la data di svolgimento.
 - e) Conto di previsione con indicazione dei costi che si presume di sostenere e le entrate che si stima di realizzare, evidenziando se siano richiesti o siano stati previsti altri contributi o agevolazioni pubbliche precisandone la natura e l'entità.
 - f) Dichiarazione per i contributi richiesti da soggetti che non siano Enti pubblici, attestante che il soggetto richiedente agisca o non in posizione commerciale rispetto all'iniziativa oggetto dell'istanza.
 - g) Dichiarazione con cui si attesta che i benefici della Comunità Montana non sono destinati agli scopi di cui alla legge 2 maggio 74 n°195.

- h) Ogni altra documentazione che la Comunità Montana ritenga opportuno acquisire e che l'interessato deve produrre ad integrazione della documentazione già presentata.
- 2) Le istanze presentate dai privati devono essere correlate di copia di documento di identità se non presentate personalmente.
- 3) Lo schema per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 è reperibile presso la Comunità Montana.
- 4) Nel caso di istanze presentate da amministrazioni pubbliche, le medesime non sono tenute ad ottemperare agli obblighi di cui alla lettere f) del precedente comma 1 e del precedente comma 2.

ART. 6 (Criteri di ammissibilità delle istanze)

- 1) Le sovvenzioni di cui al precedente art 1 sono disposte secondo i seguenti criteri:
 - a) Congruità con gli strumenti di programmazione pluriennali ed annuali dell'Ente;
 - b) Idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo ed alla valorizzazione degli interessi del comprensorio in una ottica di equilibrio territoriale comprensoriale;
 - c) Rilevanza sotto il profilo degli ambiti indicati al comma 1 dell'art. 2;
 - d) Capacità di concorrere allo sviluppo di progetti innovativi, in particolare nella fase di consolidamento delle iniziative espresse dal territorio comprensoriale;
 - e) Compatibilità sotto il profilo della locazione spazio-temporale con altre iniziative assimilabili;

ART. 7 (Ammissione ai benefici)

- 1) Il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a riscontrare che le domande siano state presentate in ottemperanza con quanto previsto dal presente regolamento e siano corredate dalla documentazione di cui all'art. 5.

- 2) La giunta della Comunità Montana, sulla base delle proposte presentate dagli uffici competenti, istruite in conformità ai criteri enunciati nell'art. 6 e corredate dai pareri e dall'attestazione di cui agli art. 53 e art. 55 della legge n°142/90, delibera l'ammissione, in via preliminare, e la esclusione dai benefici della Comunità Montana.
- 3) L'assegnazione di benefici di qualunque genere, disposti ai sensi del presente Regolamento, non costituisce diritto acquisito né aspettativa per gli anni successivi.

ART. 8 (Indicazione dei benefici)

- 1) I soggetti destinatari dei benefici della Comunità Montana devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria della Comunità Montana nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata, unitamente alla indicazione della eventuale concessione di patrocinio.

ART. 9 (Erogazione dei benefici)

1)La Giunta della Comunità Montana può disporre l'erogazione dei benefici anche nelle seguenti forme:

- a) Messa a disposizione occasionale e temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Comunità Montana, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti della Comunità Montana preventivamente concordati con i dirigenti dell'Ente.
- b) Messa a disposizione di trofei o premi di particolare significato.
- c) Acquisto di pubblicazioni di autori altotiberini o extracomprendoriali purchè siano anche attinenti al patrimonio storico, culturale, economico, sociale, religioso, ambientale del comprensorio.

Il numero delle pubblicazioni da acquisire sarà stabilito di volta in volta dopo valutazione da parte della giunta.

Le pubblicazioni acquisite saranno destinate ai seguenti scopi:

Rappresentanza – Biblioteca dell'Ente Comprensoriale – Omaggi, anche secondo dell'argomento e del genere trattato, alle biblioteche delle scuole del comprensorio -.

- 2) La liquidazione dei benefici, già ammessi in via preliminare dalla Giunta (art. 7 – comma 2), è disposta a conclusione delle iniziative o delle attività

sovvenzionate con determinazione dirigenziale previa relazione a firma del responsabile del procedimento..

3) Per l'erogazione del beneficio il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- a) Relazione dettagliata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa o della attività e sugli obiettivi conseguiti, da cui risultino eventuali modifiche sostanziali al programma contenuto nell'istanza.
- b) Il consuntivo definitivo dell'iniziativa e dell'attività, approvato dall'Organo competente gestore dell'iniziativa, debitamente firmato dal legale rappresentante da cui risulti l'entità dei benefici e le agevolazioni pubbliche e private ricevute.
- c) La documentazione necessaria alla materiale erogazione del beneficio, qualora non sia già stata inviata, con l'indicazione di:

= cognome, nome, luogo e data di nascita per le persone fisiche, esatta ragione sociale e denominazione per soggetti diversi dalle medesime;

= domicilio, codice fiscale o partita iva.

= Indicazione della persona abilitata alla riscossione e suo codice fiscale ovvero indicazione del c/c bancario o postale e loro sede di riferimento.

- d) Certificazione/dichiarazione attestante la posizione del beneficiario in relazione a quanto disposto dall'art 7 legge 55/90;
- e) Materiale informativo, illustrativo e promozionale da cui risulti l'indicazione di cui all'art 8.

4) Nella ipotesi che dalla documentazione prodotta risultino irregolarità o accertata mendacità delle dichiarazioni rese, ovvero in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o dell'attività, è disposta con deliberazione di Giunta la revoca della sovvenzione concessa.

5) Qualora dalla documentazione prodotta si accerti una sostanziale modifica del programma cui consegue un consuntivo di spesa inferiore al preventivo nella misura di oltre il dieci per cento, il beneficio verrà ridotto nella stessa misura.

- 6) Ogni altra documentazione che la Comunità Montana ritenga opportuno acquisire e che l'interessato deve produrre ad integrazione della documentazione già presentata.

ART 10 (patrocinio)

- 1) la Giunta della Comunità Montana concede, con semplice comunicazione scritta, il patrocinio ad iniziative o attività in genere, su istanza degli interessati, in conformità ai criteri elencati nell'art 6.
- 2) La concessione del patrocinio non comporta, di per sé, benefici finanziari o altre agevolazioni.
- 3) Il Patrocinio dovrà essere adeguatamente menzionato nel materiale informativo, illustrativo e promozionale relativo all'iniziativa per la quale è stato concesso.

ART 11 (Pubblicità e diffusione del regolamento)

- 1) la Giunta della Comunità Montana dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.

ART 12 (Albo dei beneficiari)

- 1) I soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e benefici economici a carico del Bilancio della Comunità Montana, sono iscritti nell'apposito Albo ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni – e sarà garantita la massima pubblicità e facilità di accesso allo stesso (D.P.R. 118/2000).

ART 13 (Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal giorno _____. A partire da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni vigenti con esso incompatibili.

ART 14 (Norme transitorie)

- 1) Le istanze relative alla concessione di benefici ai sensi dell'art.1, riferite all'esercizio finanziario 2000, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere integrate secondo quanto disposto dai precedenti articoli.
- 2) Nella prima applicazione del presente regolamento si prescinde dai termini previsti all'art. 4.